

**IL PROFESSIONISTA DISCIPLINARMENTE CANCELLATO DALL'ALBO,
A QUALI CONDIZIONI PUÒ ESSERVI REISCRITTO?**

§ 1. Premessa.

La cancellazione non è più prevista come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), sicché il quesito in epigrafe non può che riferirsi al periodo precedente l'entrata in vigore della nuova Legge professionale. Ciò detto, occorre altresì premettere che, nonostante l'orientamento contrario espresso dal Consiglio Nazionale Forense¹, la giurisprudenza di legittimità sostiene che il termine quinquennale previsto per la reinscrizione all'albo a seguito di radiazione² non si applica, neppure analogicamente, alla cancellazione disciplinare³.

§ 2. La reinscrizione all'albo.

Come regola generale, alla domanda di reinscrizione fa sempre seguito un procedimento di accertamento vertente su tutti indistintamente i requisiti voluti dalla legge, come se si trattasse di procedere all'iscrizione per la prima volta, sicché il professionista cancellato disciplinarmente dall'Albo può domandare la reinscrizione fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall'art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012)⁴, ovvero per quanto qui di interesse:

- che non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive (lett. f, art. 17 cit.);

1 Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 180.

2 Cfr. art. 52 L. n. 247/2012, ora art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui "Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine".

3 Cass. n. 22785/2012, n. 22785/2008.

4 Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 180.

- che non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale (lett. g, art. 17 cit.);

- che abbia condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense (lett. h, art. 17 cit.).

§ 3. Il requisito della buona condotta.

Sebbene la condotta morale non sia presa in considerazione ai fini dell'iscrizione agli albi professionali di più recente istituzione⁵ (ove, tuttavia, continua a rilevare con riferimento alla permanenza dell'iscritto nell'albo stesso)⁶, la buona condotta rimane invece un imprescindibile requisito per la restante totalità delle professioni⁷, tra cui appunto quella di avvocato, ove è appunto espressamente prevista la condotta "irreprensibile"⁸, già detta "specchiatissima ed illibata"⁹.

L'accennata modificazione terminologica non ha tuttavia inciso sul contenuto sostanziale del requisito in parola¹⁰, con cui ci si continua a riferire sia all'aspetto professionale che alla vita privata¹¹, giacché compito dell'ordine professionale e del Consiglio Nazionale¹², chiamati a

5 Cfr. art. 7 L. 18 febbraio 1989 n. 56, relativa alla professione di psicologo, e art. 27 L. 18 gennaio 1994 relativa alla professione di tecnologo alimentare. Gotti, *Gli atti amministrativi dichiarativi*, Milano, 1996, p. 203 ss.

6 V. art. 26 legge professionale dei tecnologi alimentari, e art. 31 legge professionale degli psicologi.

7 Cfr. l'art. 31, co. 2, L. 69/1963, relativo ai giornalisti; l'art. 9 ordinamento sanitari; art. 3, lett. e, L. 12/1979, relativo ai consulenti del lavoro; l'art. 5, n. 2, L. 89/1913, relativo ai notai; l'art. 5, lett. c, L. 396/1967 relativo ai biologi; l'art. 5, lett. c, L. 112/1963, relativo ai geologi; l'art. 31, n. 3, D.P.R. 1067/1953, relativo ai commercialisti; l'art. 14 ordinamento attuari; l'art. 2 L. 897/1938, relativo agli ingegneri.

8 Art. 17, co. 1, lett. h, L. n. 247/2012.

9 Art. 17, n. 3, RDL n. 1578/1933.

10 Cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75.

11 Cfr. Piras, op. cit., p. 98 ss.; Piscione, *Ordini e collegi professionali*, cit., p. 66 ss.

12 Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 4 maggio 2004, n. 8429, secondo cui il requisito della "condotta irreprensibile", al fine dell'iscrizione nell'albo degli avvocati, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest'ultima, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.

valutarla, è appunto quello di tutelare la professione nel decoro e nel prestigio, che sono evidentemente collegati alla complessiva condotta morale degli iscritti, senza che ciò comporti peraltro contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost.¹³.

Per tali motivi, la sussistenza del requisito della irrepreusibilità è quindi da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell'interessato che, ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense, siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell'attività forense¹⁴.

In ogni caso, al fine di evitare che la valutazione del requisito della buona condotta dia luogo ad arbitri, si richiede che essa sia rigorosa, ovvero tale da fondare il diniego dell'iscrizione (o la cancellazione dall'albo) soltanto quando vi siano fatti specifici che inducono a ritenere con sicurezza che il privato non sia persona moralmente idonea ad esercitare la professione: deve trattarsi, cioè, non di fatti la cui valutazione dia luogo ad incertezze, bensì di circostanze obiettivamente valutabili, e l'obiettività della valutazione deve riguardare non soltanto i fatti, in sé considerati, che si addebitino al privato, ma anche la loro idoneità a pregiudicare il corretto esercizio della professione¹⁵.

§ 4. La cancellazione disciplinare per fatti di rilievo penale.

Se la cancellazione è stata l'effetto di una sentenza penale, ai fini della reinscrizione deve

13 Cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 12016 del 1991, in Rep. Foro it., 1991, voce "Avvocato", nn. 34 e 38 e id., id., n. 13005 del 1992, in Rep. Foro it., 1992, voce "Avvocato", nn. 51 e 64 e voce "Professioni intellettuali", n. 56.

14 Cfr. Cass. Civile, SS.UU., sentenza n. 10137/2004; Corte cost., sentenza n. 311/1996.

15 Cfr. Catelani, op. cit., p. 146 ss.

essere intervenuta la riabilitazione giudiziale¹⁶, la quale tuttavia non dà, di per se stessa, diritto alla reinscrizione perché il Consiglio dell'Ordine può valutare discrezionalmente i comportamenti del richiedente precedenti e successivi alla cancellazione¹⁷, al fine di verificare se la reinscrizione non comporti comunque conseguenze negative per la stima e la fiducia di cui deve poter godere l'ordine professionale, in tutti i suoi componenti¹⁸. Difatti, la sentenza di riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense¹⁹.

Parimenti, la valutazione in sede deontologica della condotta ai fini dell'iscrizione all'albo professionale può prescindere dall'eventuale valutazione che della condotta stessa si stia facendo in sede penale²⁰, cioè in un procedimento ancora in corso, fermo restando che la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, posta dall'art. 27, co. 2, Cost. non osta a che i fatti materiali addebitati nel processo penale comunque essere valutati negativamente ai fini dell'iscrizione o reinscrizione all'albo²¹.

16 V. artt. 178-181 c.p. e art. 683 c.p.p.

17 Lega, *Le libere professioni intellettuali*, cit., p. 211 ss.

18 Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 31 marzo 1995, n. 44. Nello stesso senso, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 180.

19 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137.

20 Cfr. Cass. Civile, SS.UU., sentenza n. 10137/2004; Corte cost., sentenza n. 311/1996.

21 Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 9 novembre 1994, n. 9291.